

IL NUOVO CCII: RESPONSABILITÀ PER I RITARDATARI

Informativa 3\019 - Responsabilità al via nel Codice della Crisi d'Impresa

Interessa me?

Nella 2° Informativa di Studio è stato approfondito il perimetro quantitativo della rilevanza della normativa, ovvero quali i parametri di Patrimonio, Ricavi e Dipendenti che assoggettano al nuovo CCII. Da un punto di vista qualitativo CHI all'interno dell'azienda dovrà adoperarsi? Su chi, in altri termini cade la responsabilità? L'Art. 3 del nuovo codice è chiaro, in primis, *“L'Imprenditore individuale (o collettivo) deve adottare misure idonee (un assetto organizzativo) a rilevare tempestivamente stato di crisi”*

Devo fare tutto io?

Se la responsabilità cade sull'imprenditore, deve fare tutto lui? E il tempo per svolgere il lavoro proprio dell'oggetto sociale? In realtà, l'imprenditore ha il dovere di far in modo che la società sia in grado di porre in essere i controlli, quindi dotare gli organi societari degli strumenti e della possibilità di essere compliance rispetto la normativa. Il compito di verifica vero e proprio spetta ai soggetti di cui all'Art. 14 ovvero gli organi di controllo societari, il revisore (o società) nonché i creditori pubblici qualificati



Codice della Crisi d'impresa: un aspetto pratico

Dopo aver trattato nella precedente informativa, gli aspetti generali e l'impostazione del nuovo quadro normativo della Crisi d'impresa, nel presente lavoro verrà trattato l'aspetto della decorrenza dei termini previsti per l'adeguamento alla normativa e la responsabilità connessa al mancato rispetto dei termini degli stessi.

L'avvio a regime del nuovo impianto normativo avrà luogo dal prossimo 15 agosto 2020, ovvero decorsi 18 mesi dalla pubblicazione in G.U. della norma, tuttavia alcune disposizioni hanno avuto sorte diversa e hanno visto un entrata in vigore anticipata ovvero dallo scorso 16 marzo 2019. In particolare questi articoli ad entrata anticipata riguardano l'aggiornamento delle disposizione del Codice Civile al nuovo Codice della Crisi; fra questi ci sono i requisiti dimensionali che fanno scattare l'obbligatorietà alla nomina del collegio sindacale, l'adeguamento degli assetti organizzativi, la responsabilità degli amministratori, la nomina degli organi di controllo, nonché alcune misure in tema di disciplina di garanzia in favore degli acquirenti di immobili da costruire. Il legislatore, conscio che tali modifiche avrebbero comportato l'inadeguatezza di alcuni Statui, ha previsto un termine transitorio per aggiornare tali documenti per le Srl e le Soc. Coop concedendo 9 mesi dall'entrata in vigore delle previsioni normative ovvero fino al prossimo 16



L'ennesimo obbligo, e a me che ne viene?

Il legislatore all'Art. 25 ha previsto che all'imprenditore che si attiverà tempestivamente e concretamente per l'attuazione delle previsioni normative e proporrà domanda di accesso ad una delle procedure regolatrici della crisi una serie di misure premiali volte a limitare gli aspetti sanzionatori della norma stessa.

Possibili modifiche in arrivo

Al fine di una maggiore completezza e nel rispetto del senso di correttezza si deve aggiungere che nella metà di Maggio, giorni in cui questo documento è stato redatto, è iniziata a circolare la voce secondo la quale il Governo starebbe valutando la possibilità di cancellare gli obblighi del Codice relativi alle aziende di minori dimensioni, ma come questo verrà fatto e in che modo o in che tempi non è dato saperlo.

dicembre 2019.

Entro tale termine quindi tutte le imprese interessate dovranno ottemperare alla novellata normativa avendo a riferimento i bilanci 2017 e 2018. Occorre precisare che sebbene gli indici di riferimento ufficiali non siano ancora stati licenziati, si consiglia caldamente che al momento della nomina gli organi di controllo facciamo una prima analisi conoscitiva della situazione al fine di verificare il principio di continuità aziendale e poter dar modo all'impresa di porre in essere le strategie necessarie per il proprio ri posizionamento.

La responsabilità per tardivo o omesso adeguamento

Chiarite le tempistiche entro cui le aziende dovranno adeguarsi bisogna capire quali le conseguenze per un mancato adeguamento. E' infatti lo stesso Art. 3 che cita come obbligo per l'imprenditore quello di adeguarsi e nonostante non siano formalmente previste nell'articolo le esplicite conseguenze contravvenire a questa previsione espone a forti rischi in tema di concorso nella crisi stessa. Questo vuol dire, in altre parole, che il mancato rispetto dell'adeguamento potrebbe comportare la responsabilità in solido degli imprenditori ovvero dei soci; questi (si potrebbe ipotizzare) potrebbero essere chiamati a rispondere con il proprio patrimonio dei danni causati dal fallimento della società, almeno nei casi peggiori. Oltretutto la previsione dell'organo di controllo permette di fruire di una serie di agevolazioni anche di carattere penale oltre che amministrativo ed elencati all'Art. 25 del Codice della Crisi e d'Insolvenza delle Imprese oltre ad una iù limitata responsabilità.

Ringraziando a disposizione per chiarimenti e approfondimenti,

Cordiali Saluti.

